



**VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE
"LA FENICE ONLUS"**

L'anno duemilaventisei il giorno ventitré del mese di marzo, alle ore sedici e trenta minuti, in Sulmona, al Viale Roosevelt n. 14, si è riunita, in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dell'associazione non riconosciuta "LA FENICE ONLUS", con sede in Sulmona (AQ), Via Alessandro Volta n. 2/B, codice fiscale e partita I.V.A. 01984370666, iscritta all'Anagrafe delle Onlus con il numero 0004197, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Richiesta di iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sezione "Altri Enti del Terzo Settore", al fine di acquisire la qualifica di "Ente del Terzo Settore", senza contestuale ottenimento della personalità giuridica, e conseguente adozione di un nuovo testo di statuto sociale adeguato alle disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017;
2. Delibere inerenti e conseguenti.

ASSUNZIONE DELLA PRESIDENZA

Ai sensi del vigente statuto sociale, assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione "LA FENICE ONLUS" Avv. **MARINO Andrea**, nato a Sulmona (AQ) in data 19 giugno 1973 e residente in Pettorano sul Gizio (AQ) alla Via Case La Rocca n. 26, codice fiscale MRN NDR 73H19 I804F, il quale chiama, con il consenso unanime dei presenti, la Consiglieria Dott.ssa **LA MORTICELLA Chiara**, nata a Popoli Terme (PE), già Popoli (PE), in data 27 luglio 1980 e residente in Pettorano sul Gizio (AQ) alla Via Case La Rocca n. 26, codice fiscale LMR CHR 80L67 G878B, a svolgere le funzioni di Segretario.

Il Presidente

CONSTATATO

- che l'assemblea è stata regolarmente convocata in questo giorno, ora e luogo nel rispetto delle previsioni del vigente statuto sociale;
- che sono presenti, in proprio, tutti gli associati aventi diritto di voto e rappresentanti il cento per cento degli aderenti all'associazione nelle persone di:
 - * **MARINO Andrea**, stesso;
 - * **LA MORTICELLA Chiara**, stessa;
 - * **COLANTONI Marco**, nato a Sulmona (AQ) in data 7 luglio 1974 ed ivi residente alla Via Alessandro Volta n. 2/B, codice fiscale CLN MRC 74L07 I804G;
- che è presente l'intero Consiglio Direttivo nelle persone di:
 - * **MARINO Andrea**, stesso, Presidente;
 - * **COLANTONI Marco**, stesso, Vice Presidente;
 - * **LA MORTICELLA Chiara**, stessa, Consiglieria;
- che l'associazione è priva di Organo di Controllo;
- che tutti i presenti si dichiarano sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno e nessuno di essi si oppone alla relativa trattazione;

ACCERTATA

- l'identità e la legittimazione dei presenti;

DICHIARA

- validamente costituita l'assemblea e atta a deliberare sul sopra indicato ordine del giorno.

DISCUSSIONE

Il Presidente passa alla trattazione unitaria dell'ordine del giorno ed espone all'assemblea le ragioni sottese alla necessità di richiedere l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sezione "Altri Enti del Terzo Settore", al fine di acquisire la qualifica di "Ente del Terzo Settore", senza contestuale ottenimento della personalità giuridica.

Il Presidente precisa che l'associazione:

- assumerà la denominazione di "Associazione La Fenice Ente del Terzo Settore", in sigla "Associazione La Fenice ETS";

Assunto per ass. alla
La Rocca



- manterrà la propria sede in Sulmona (AQ), spostando, tuttavia, il proprio indirizzo alla Via Gorizia n. 44;

- per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 117 del 2017, eserciterà, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale indicate all'art. 3 dell'*infra* allegato statuto sociale;

- continuerà ad essere amministrata dall'attuale Consiglio Direttivo con riconferma degli attuali componenti dello stesso nelle rispettive cariche e qualifiche e, pertanto, continuerà ad essere rappresentata dall'Avv. MARINO Andrea, attuale Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dà quindi integrale lettura del nuovo testo di statuto sociale adeguato alle disposizioni del d. lgs. n. 117 del 2017, *infra* allegato, al quale rinvia per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione, recesso ed esclusione, le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione, la relativa durata.

Dopo ampia ed esauriente discussione, poiché nessuno dei presenti intende chiedere la parola, il Presidente invita l'assemblea a deliberare.

L'assemblea, udito quanto sopra esposto dal Presidente, mediante consenso dato per alzata di mano da parte di ciascuno degli aventi diritto al voto, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

- di richiedere l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sezione "Altri Enti del Terzo Settore" al fine di acquisire la qualifica di "Ente del Terzo Settore", senza contestuale ottenimento della personalità giuridica; conseguentemente:

- di dare atto che l'associazione assumerà la denominazione "Associazione La Fenice Ente del Terzo Settore", in sigla "Associazione La Fenice ETS";

- di dare atto che l'associazione manterrà la propria sede in Comune di Sulmona (AQ), spostando, tuttavia, il proprio indirizzo alla Via Gorizia n. 44;

- di dare atto che l'associazione, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 4 del d. lgs. n. 117 del 2017, eserciterà, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale indicate all'art. 3 dell'*infra* allegato statuto sociale;

- di dare atto che l'associazione continuerà ad essere amministrata dall'attuale Consiglio Direttivo con riconferma degli attuali componenti dello stesso nelle rispettive cariche e qualifiche e, pertanto, continuerà ad essere rappresentata dall'Avv. MARINO Andrea, attuale Presidente del Consiglio Direttivo;

- di approvare integralmente il nuovo testo di statuto sociale che si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale;

- di dare mandato al Consiglio Direttivo, e per esso al suo Presidente, di curare, in nome e per conto dell'ente, ogni adempimento connesso e conseguente a questo atto e di compiere tutte le pratiche necessarie per l'esecuzione di quanto deliberato.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto sociale.

Non essendovi altro da deliberare l'assemblea viene sciolta alle ore diciassette e trenta minuti. Sulmona addì ventitré marzo duemilaventisei

Il Presidente



Il Segretario



**STATUTO SOCIALE DELLA
"ASSOCIAZIONE LA FENICE ENTE DEL TERZO SETTORE"**

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, ATTIVITA' E DURATA

Art. 1 - DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss., del d.lgs. n. 117 del 2017, è costituita un'associazione sotto la denominazione "Associazione La Fenice Ente del Terzo Settore", in sigla "Associazione La Fenice ETS".

Art. 2 - SEDE

La sede dell'associazione è stabilita in **Comune di Sulmona (AQ)**, con indirizzo, attualmente, in Via Gorizia n. 44.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 3 - SCOPO E ATTIVITA'

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo il benessere della persona e il contrasto alla marginalità attraverso l'azione sussidiaria.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della l. n. 328 del 2000 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. n. 104 del 1992 e alla l. n. 112 del 2016;
- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001;
- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della l. n. 53 del 2003 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ad altri Enti del Terzo Settore resi da Enti costituiti in misura non inferiore al settanta per cento da Enti del Terzo Settore.

Nello specifico, l'associazione si occupa della gestione di comunità educative, case famiglia, centri di pronta accoglienza, servizi di assistenza per neo-maggiorescenti e soggetti in stato di marginalità sociale o povertà educativa. L'associazione gestisce, inoltre, strutture residenziali e semi-residenziali terapeutico-riabilitative rivolte a soggetti affetti da dipendenze patologiche, disturbi del comportamento alimentare, patologie psichiatriche, doppie diagnosi, nuclei mamma-bambino e minori con patologie neuropsichiatriche. L'associazione promuove attività di ricerca scientifica e clinica e l'erogazione di formazione professionale accreditata.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 19 maggio 2021 n. 107.

L'individuazione di tali attività diverse sarà operata dall'Organo di Amministrazione.

Ai sensi degli artt. 17 ss. d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione, nello svolgimento della propria attività, potrà avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Art. 4 - DURATA

L'associazione avrà durata illimitata.

Handwritten signature: La Fenice

Art
Ai
ass
Il
der
Il
del
del
Ai
no
Ai
int
ric
In
l'a
tra

A
 Il
 Po
 co
 -
 -
 p
 -
 p
 -
 n
 p
 -
 e
 s
 C
 I

Ogni associato potrà recedere dall'associazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello statuto.

TITOLO II FONDO COMUNE

Art. 5 - FONDO COMUNE

Ai sensi dell'art. 37, comma 1, cod. civ., il fondo comune è costituito dai contributi degli associati e dai beni acquistati con essi.

Il fondo comune, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria.

Il fondo comune può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 37, comma 2, cod. civ., per tutta la durata dell'associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretendere la quota in caso di recesso.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la propria attività di interesse generale, l'associazione può porre in essere attività o iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO III ASSOCIATI

Art. 6 - REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Il numero degli associati è illimitato e variabile.

Possono essere associati le persone fisiche o giuridiche, nonché altri enti del terzo settore, che condividono le finalità dell'associazione e che soddisfano le seguenti condizioni:

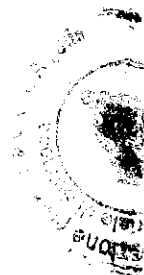
- essere di buona condotta morale;
- non avere riportato condanne a una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;
- non avere riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
- non essere interdetti, inabilitati o assoggetti ad amministrazione di sostegno;
- non essere falliti e non riabilitati e non avere subito o avere in corso procedure concorsuali;
- non essere destinatari dell'applicazione, anche in primo grado, di misure di prevenzione personali o reali;
- essere in regola con la normativa antimafia;
- essere in possesso di comprovate e specifiche competenze, titoli professionali o documentata esperienza pregressa nei settori socio-sanitario, psicologico, educativo o della ricerca scientifica, coerenti con le attività di interesse generale svolte dall'associazione.

Qualora gli associati siano persone giuridiche o comunque soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, i requisiti sopra previsti dovranno essere verificati in capo ai legali rappresentanti e agli amministratori.

Art. 7 - AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di Amministrazione una domanda scritta contenente:

- l'indicazione, in caso di persone fisiche, di nome e del cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale, ovvero, in caso di enti o persone giuridiche, di ragione o denominazione sociale, sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- l'indicazione dell'attività svolta in via principale e delle competenze, titoli professionali o pregresse esperienze possedute;



*

la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo precedente del presente statuto e l'inesistenza di cause ostative ivi indicate, delibera sulla domanda di ammissione.

L'ammissione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

L'ammissione all'associazione avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dall'Organo di Amministrazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo direttivo dovrà entro sessanta giorni motivare la deliberazione e comunicarla all'interessato.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prima successiva convocazione.

L'Organo di Amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi associati.

Art. 8 - RAPPORTI PROFESSIONALI E CONSULENZE DEGLI ASSOCIATI

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o professionale fornite anche dai propri associati, qualora necessario al perseguimento delle finalità istituzionali.

Tali incarichi devono essere remunerati nel rispetto del divieto di distribuzione, anche indiretta, di utili di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 117 del 2017.

La qualità di associato che intrattiene un rapporto di consulenza retribuito è assolutamente incompatibile con lo status di volontario.

Art. 9 - DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati hanno diritto di:

- partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in assemblea;
- rivestire cariche sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione;
- esaminare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali;
- agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ., alle condizioni poste dall'art. 29 del d. lgs. n. 117 del 2017;
- denunciare i fatti che ritengono censurabili all'Organo di Controllo, ove nominato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 2, del d. lgs. n. 117 del 2017.

Art. 10 - OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Gli associati sono obbligati a rispettare le norme del presente statuto e degli eventuali regolamenti emanati o emanandi, nonché le determinazioni degli organi dell'associazione. Ogni associato deve versare, ove previsto, un contributo nella misura occorrente per coprire le spese di organizzazione, di amministrazione e di gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Organo di Amministrazione.

L'associazione può ottenere prestiti infruttiferi dagli associati.

Art. 11 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE PER ATTO FRA VIVI

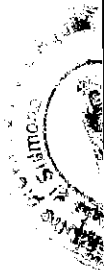
La quota associativa non può essere trasferita per atto tra vivi.

Art. 12 - PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte.

Art. 13 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, ogni associato può recedere *ad nutum* dall'associazione, dandone comunicazione, con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.) inviata all'Organo di



Amministrazione.

Il recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

Il recesso dell'associato comporta decadenza dello stesso dall'eventuale carica di Consigliere ricoperta fin dal momento in cui il recesso diviene efficace.

Gli associati che abbiano receduto non possono, finché l'associazione dura, ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

Art. 14 - ESCLUSIONE

L'associato può essere escluso dall'associazione per gravi motivi.

Costituiscono gravi motivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il mancato possesso o la perdita dei requisiti previsti per la partecipazione all'associazione;
- l'avere posto in essere gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal presente statuto;
- l'avere subito condanna passata in giudicato a una pena detentiva non inferiore a tre anni;
- l'essere dichiarato fallito o sottoposto ad altra procedura concorsuale.

L'esclusione deve essere decisa con decisione dell'assemblea, non computandosi nel quorum l'associato della cui esclusione si tratta.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura dell'Organo di Amministrazione, all'associato escluso.

L'esclusione avrà effetto decorsi sei mesi dalla data della notificazione, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al Tribunale competente.

In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato con effetto retroattivo.

Gli associati esclusi non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul fondo comune dell'associazione.

Art. 15 - MORTE DEL SOCIO

La quota associativa non può essere trasferita per causa di morte.

TITOLO IV ASSEMBLEA

Art. 16 - ASSEMBLEA

L'assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza nonché sugli argomenti che l'Organo di Amministrazione sottopone alla sua approvazione

Sono riservate alla competenza dell'assemblea:

- la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali;
- la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale;
- la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e l'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
- la deliberazione sull'esclusione degli associati;
- la modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione;
- la devoluzione del patrimonio in caso di estinzione o scioglimento dell'associazione;
- la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Art. 17 - DIRITTO DI VOTO E RAPPRESENTANZA

Ogni associato che risulti iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

Si applica l'art. 2373 cod. civ., in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d. lgs. n. 117 del 2017, ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato.



La rappresentanza deve essere conferita per iscritto anche in calce all'avviso di convocazione, e i relativi documenti sono conservati dall'associazione.

La delega non può essere rilasciata per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La stessa persona può rappresentare sino a un massimo di tre associati se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati se ha un numero di associati pari o superiore a cinquecento.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 cod. civ. in quanto compatibili.

Art. 18 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata dal Presidente dell'Organo di Amministrazione con lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.) o e-mail fatta pervenire agli associati almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea al domicilio, all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) o all'indirizzo de-mail comunicato all'Organo di Amministrazione; ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno degli associati almeno due giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio e, nei casi previsti dalla legge, del bilancio sociale; quando se ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo degli associati; in quest'ultimo caso, se gli amministratori non vi provvedono, la convocazione può essere ordinata dal Presidente del Tribunale competente.

L'assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea, salvo che l'Organo di Amministrazione non si avvalga della facoltà di stabilire, nell'avviso di convocazione, che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione;
- nel caso in cui l'assemblea si svolga, esclusivamente o meno, con mezzi di telecomunicazione:
 - * la piattaforma o il sistema di telecomunicazione utilizzato per lo svolgimento della riunione o, in alternativa, l'indicazione delle modalità e tempistiche con cui gli aventi diritto riceveranno le istruzioni per il collegamento;
 - * i luoghi eventualmente collegati per via telematica a cura dell'associazione, nei quali gli aventi diritto potranno affluire;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- le materie all'ordine del giorno;
- le altre indicazioni eventualmente richieste dalla legge o dal presente statuto in ordine allo svolgimento della stessa.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipano tutti gli associati e l'Organo di Amministrazione e l'Organo di Controllo, se nominato, è presente o informato della riunione; essa può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. Anche in deroga a ogni diversa disposizione statutaria, l'intervento dei soggetti sopra indicati può avvenire, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione.

Art. 19 - QUOZIENTI DELL'ASSEMBLEA

Salvo quanto previsto dal presente statuto, le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli

Allegato 1 - Mod. S. 11



interventuti.

Art. 20 - MODIFICAZIONI

Salvo quanto previsto dal presente statuto, le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 21 - TRASFORMAZIONE FUSIONE E SCISSIONE

Può essere disposta la trasformazione eterogenea di cui all'art. 2500 *octies*, comma 3, cod. civ., salvo le limitazioni ivi contemplate.

Fermo quanto previsto dall'art. 42 *bis* cod. civ., la trasformazione, la fusione e la scissione dell'associazione devono essere decise dall'assemblea ed approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In ogni caso, l'associato che non consenta alla decisione potrà recedere dall'associazione con comunicazione spedita con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (P.E.C.), all'indirizzo della sede dell'associazione, entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui è stata assunta la decisione che legittima il recesso.

Il recesso ha effetto nei confronti dell'associazione dal momento in cui questa ha ricevuto la dichiarazione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 42 *bis*, comma 4, cod. civ., gli atti relativi alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni per i quali è prevista l'iscrizione nel Registro delle Imprese sono iscritti nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 22 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Organo di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dal consigliere più anziano di età.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un Segretario anche non associato e, occorrendo, uno o più scrutatori anche non associati.

Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale deve indicare:

- la data dell'assemblea;
- l'identità dei partecipanti, anche mediante allegato;
- le modalità e i risultati delle votazioni;
- l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

Anche quando l'assemblea è convocata in un luogo fisico, l'intervento in assemblea può essere consentito con la contemporanea presenza dei partecipanti in più luoghi, contigui o distanti,

Handwritten signature: L. Alfano



audio o video collegati, e/o con la partecipazione degli aventi diritto mediante mezzi di telecomunicazione, purché:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Anche ove non sia previsto nell'avviso di convocazione, gli associati, i membri dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo, se nominato, possono chiedere di partecipare all'assemblea collegandosi mediante mezzi di telecomunicazione anche diversi fra loro, purché tali da consentire a tutti i partecipanti di interagire e udire quanto dichiarato dai diversi partecipanti, sia presenti sia collegati.

Spetta in ogni caso al Presidente dell'assemblea valutare di volta in volta, secondo criteri di correttezza, buona fede e parità di trattamento, che il collegamento sia tecnicamente possibile con i mezzi in quel momento a disposizione, che esso sia idoneo a svolgere gli accertamenti e a garantire al soggetto verbalizzante e a tutti i partecipanti l'adeguata percezione degli eventi oggetto di verbalizzazione.

TITOLO V DIREZIONE E GESTIONE

Art. 23 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre o più membri, secondo il numero determinato dagli associati al momento della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, la maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

Non può essere nominato amministratore o rappresentante e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi.

Gli amministratori possono essere revocati con il consenso unanime degli associati, solo se sussiste una giusta causa.

Inoltre, gli amministratori cessano dalle loro funzioni in caso di:

- rinuncia, la quale ha effetto solo dal momento in cui il consigliere sia stato sostituito;
 - in caso di morte, interdizione, inabilitazione e sottoposizione ad amministrazione di sostegno;
 - per l'estinzione o per lo scioglimento dell'associazione, fermo restando che, in tal caso, salvo quanto previsto all'art. 29 cod. civ., l'Organo di Amministrazione conserva il potere di compiere gli affari urgenti fino a che siano presi i provvedimenti necessari per la liquidazione.
- In ogni caso, la cessazione dalla carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organo di Amministrazione è ricostituito.

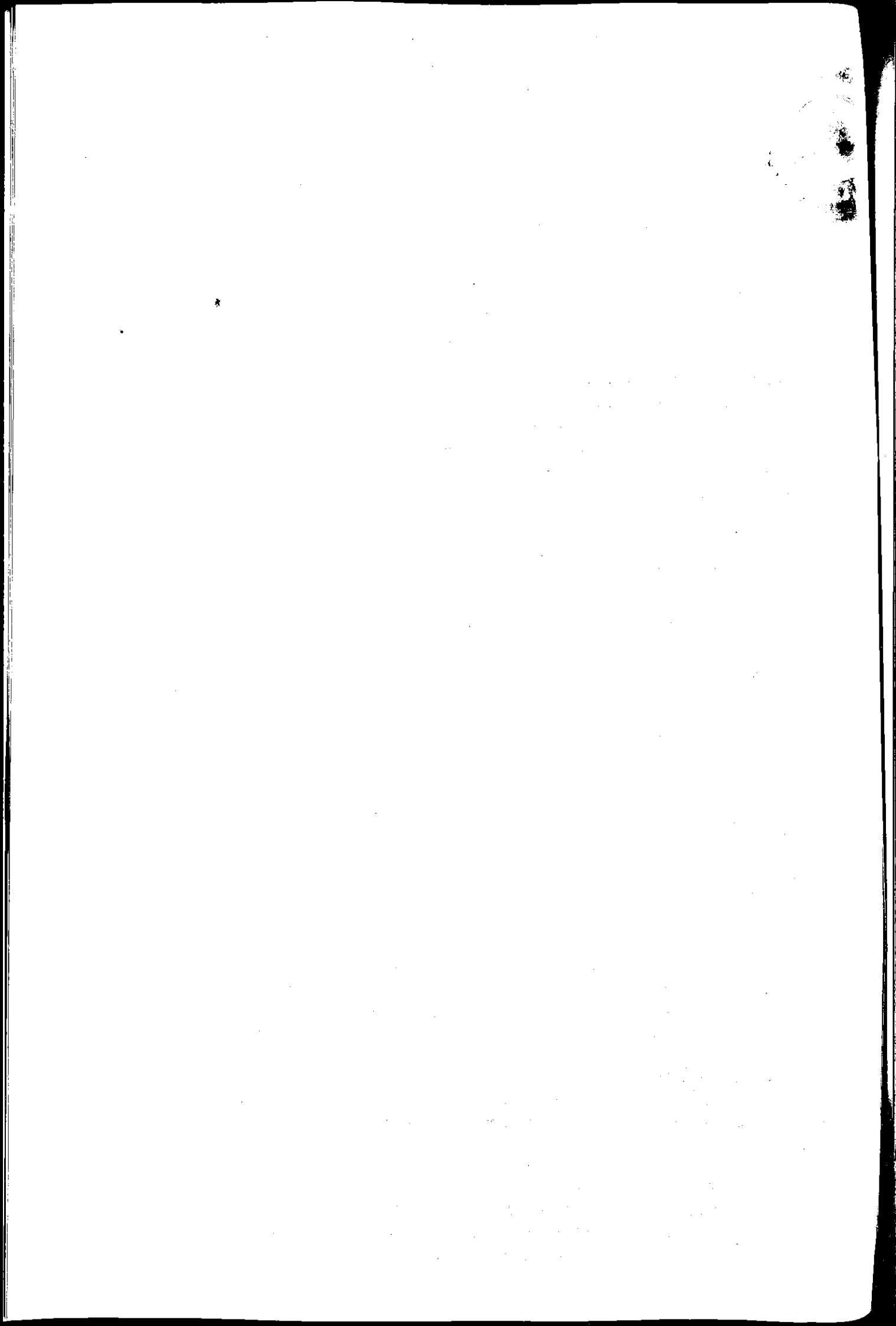
L'Organo di Amministrazione resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

L'Organo di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità associative.

All'Organo di Amministrazione compete in via esclusiva l'indirizzo strategico dell'ente, la determinazione delle linee programmatiche e la vigilanza sull'attuazione degli scopi sociali.

Art. 24 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - ORGANI DELEGATI E DIRETTORE GENERALE

Quaranta
Stefano



Il Consiglio Direttivo, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un Presidente e, se ritenuto opportuno, uno o più Vice Presidenti, ove non vi abbiano provveduto gli associati.

Il Presidente del Consiglio Direttivo convoca il Consiglio Direttivo, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il Consiglio può nominare un Segretario, anche al di fuori dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo si raduna anche fuori dal Comune dove ha sede l'associazione, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominato, l'Organo di Controllo.

La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata (P.E.C.) o e-mail.

Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante posta elettronica certificata (P.E.C.), con preavviso di almeno due giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica, il direttore e l'Organo di Controllo, ove nominati.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, dal Vice Presidente, ovvero dal consigliere più anziano per carica o, in subordine, per età, o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.

Il Consiglio Direttivo può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti o a uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri.

Al Consiglio Direttivo spetta comunque il potere di impartire direttive e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe e di chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Direttore Generale.

Art. 25 - COMPENSO

Fermo restando il rimborso delle spese documentate, sostenute per l'espletamento dell'incarico, l'assemblea, all'atto della nomina, può riconoscere all'Organo di Amministrazione e/o ai relativi componenti investiti di particolari cariche in conformità al presente statuto un compenso determinato, in ogni caso, nel rispetto dei limiti di cui all'art. 8, comma 3, lett. a), d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 26 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato, o agli amministratori delegati, nei limiti della delega.

La rappresentanza dell'associazione spetta anche ai direttori generali e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto della nomina.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Chiofari M. S. C. L.

Alu

Art. 27 - RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIRETTORI GENERALI

Ai sensi dell'art. 28 del d. lgs. n. 117 del 2017, gli amministratori e i direttori generali rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2392 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 28 - CONFLITTO DI INTERESSI

Al conflitto di interessi degli amministratori e dei direttori generali si applica l'art 2475 *ter* cod. civ.

TITOLO VI CONTROLLO E REVISIONE

Art. 29 - ORGANO DI CONTROLLO

Nei casi e al superamento dei limiti previsti dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'assemblea deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo collegiale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Il relativo Presidente è nominato dagli associati in occasione della nomina del Collegio stesso.

L'Organo di Controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito.

I componenti dell'Organo di Controllo sono, in ogni caso, rieleggibili.

I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato all'atto della nomina e per l'intero periodo della durata del suo ufficio

L'Organo di Controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. n. 231 del 2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d. lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Ai sensi dell'art. 30, comma 7, del d. lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del d. lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d. lgs..

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. n. 117 del 2017, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Prove per W.S. c.c.c.
Libbani

L'Organo di Controllo deve assistere alle adunanze del Consiglio Direttivo, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, se nominato.

Fuori dalle ipotesi di nomina obbligatoria previste dall'art. 30, commi 2 e 4, d.lgs. n. 117 del 2017, l'associazione non avrà Organo di Controllo o revisione legale dei conti, salva contraria decisione dell'assemblea.

Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo rispondono nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.

Art. 30 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Salvo quanto previsto dall'art. 29 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione dei conti sull'associazione è esercitata da un revisore, persona fisica o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

L'incarico è conferito dall'assemblea, la quale determina, altresì, il compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico della revisione legale dei conti dura tre esercizi, con termine alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico. Il revisore è rieleggibile.

Il revisore, in particolare:

- controlla l'amministrazione dell'associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'associazione;
- si esprime, con apposita relazione da presentare all'assemblea, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- può partecipare all'assemblea e alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'associazione, dei creditori sociali e degli associati o terzi, ai sensi dell'art. 15 d. lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..

TITOLO VII BILANCIO

Art. 31 - BILANCIO

L'esercizio associativo coincide con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre).

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'Organo di Amministrazione redige il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, secondo quanto previsto dall'art. 13 del d. lgs. n. 117 del 2017.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro il Consiglio Direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 d.lgs. n. 117 del 2017.

Art. 32 - UTILI E AVANZI DI GESTIONE

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione, anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

TITOLO VIII ESTINZIONE, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art. 33 - ESTINZIONE E SCIoglimento

L'associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- tutti gli associati sono venuti a mancare.

Alvisei
Alvisei

L'associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 34 - LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione dell'associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'assemblea deve provvedere, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Art. 35 - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

Ai sensi dell'art. 9 del d. lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del d. lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore secondo le disposizioni dell'assemblea che dispone lo scioglimento e con il medesimo *quorum*, ovvero, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'associazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d. lgs. n. 82 del 2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 - DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato all'organo direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Art. 37 - RINVIO

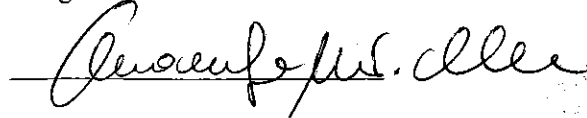
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le disposizioni di cui al d. lgs. n. 117 del 2017 nonché le norme del Codice Civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di associazione.

Sulmona addì ventitré marzo duemilaventisei

Il Presidente



Il Segretario



UFFICIO TERRITORIALE DI SULLONNA

totale e ESENTE N. 44 - 3
Cassa e ESENTE

25/03/2026



IL FUNZIONARIO

Giovanni Fe...

